


Indirizzi per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile in Lombardia


3 MARZO 2026

Roberto Esposito
DG Ambiente e Clima - Regione Lombardia

IL CONTESTO REGIONALE



Distribuzione AIA regionali in Italia




In Italia le installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono **poco meno di 6.500** di cui **1.861** in Lombardia pari a circa il 34%

Seguono: Emilia-Romagna (878); Veneto (662); Piemonte (604); Toscana (325).

In Lombardia il 60% delle installazioni con AIA rientrano nel novero della categoria **“industriali/gestione rifiuti”**, mentre il restante 40% sono aziende **“zootecniche”**

INDUSTRIA TESSILE: CIRCA 20 INSTALLAZIONI IPPC 6.2 SOGGETTE A RIESAME (DISTRIBUITE PRINCIPALMENTE TRA LE PROVINCE DI BERGAMO, MILANO E VARESE)



Regione
Lombardia

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Legge n.24/2006
Legge n.26/2003



La **Province/CMMI**, a partire dal **1 gennaio 2008**, è l'**Autorità competente al rilascio delle Autorizzazione Integrata Ambientali**[...] con l'esclusione de

- attività di **incenerimento rifiuti urbani** (5.2);
 - **discariche di amianto** (5.4);
 - installazione gestione rifiuti «**innovativi**» (5.x)
- di competenza REGIONALE

ARPA Lombardia è l'**Autorità di controllo in materia di AIA**


Regione Lombardia:

- assicura l'**uniforme attuazione delle funzioni trasferite** attraverso emanazione di **atti di indirizzo** tecnico/amministrativo;
- Partecipa ai **tavoli nazionali finalizzati a recepire/accompagnare attuazione della normativa AIA**;
- Partecipa, in raccordo con ARPA, alla **fase «ascendente» dei Bref**, a supporto del MASE;
- Partecipa alle istruttorie delle **AIA di competenza nazionale** collocate sul territorio regionale



Regione
Lombardia

IL QUADRO NORMATIVO: DALL'EUROPA ALLA LOMBARDIA



Regione
Lombardia

AIA e BAT

Art. 29-bis d.lgs 152/2006

L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI («principi di prevenzione e riduzione») e **le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le «conclusioni sulle BAT»**

Art. 29 -sexies

L'AC fissa i valori di emissione che garantiscono che **le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEL):**

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, **che non superano i BAT-AEL**, adottino le stesse **condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;**
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che **le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;**

Art. 29 – octies

c.3 Il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) **entro quattro anni dalla data di pubblicazione [...] delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT** riferite all'attività principale di un'installazione;



Regione
Lombardia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2022

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile

[notificata con il numero C(2022) 8984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)



AMBITO DI APPLICAZIONE

- 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno;
- 6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- Trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE;
- Gli impianti di combustione in loco **direttamente associati alle attività** contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che **i prodotti gassosi della combustione entrino in contatto diretto con le fibre tessili o i tessuti** (ad esempio mediante riscaldamento diretto, asciugatura, termofissaggio), o quando il calore radiante e/o di conduzione è trasferito attraverso una parete solida (riscaldamento indiretto) senza l'ausilio di un fluido intermedio di trasferimento di calore;
- Le attività seguenti quando sono direttamente associate alle attività di cui all'allegato I, punto 6.2, della direttiva 2010/75/UE: **rivestimento; pulitura a secco; produzione di tessuti; finissaggio; laminazione; stampa; gazatura; carbonizzazione di lane; follatura di lane; filatura di fibre (diverse dalle fibre artificiali); lavaggio o risciacquo associato a tintura, stampa o finissaggio.**



Regione
Lombardia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2022

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile

[notificata con il numero C(2022) 8984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ESCLUSIONI

- rivestimento e laminazione con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno, che rientrano nelle **conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici**, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici (STS);
- produzione di fibre e filati artificiali, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il settore della **produzione di polimeri**;
- depilazione di pelli, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle **BAT per la concia delle pelli (TAN)**;
- attività definite come “scarsamente rilevanti” ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D. Lgs. 152/06 e definite nella parte I dell'allegato IV alla Parte V di tale decreto [dgr 5441/2025]



Regione
Lombardia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2022

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile

[notificata con il numero C(2022) 8984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1.1. Prestazione ambientale complessiva (BAT da 1 a 5)

1.1.2. Monitoraggio (BAT da 6 a 9)

1.1.3. Consumo di acqua e produzione di acque reflue (BAT 10)

1.1.4. Efficienza energetica (BAT da 11 a 13)

1.1.5. Gestione, consumo e sostituzione delle sostanze chimiche (BAT da 14 a 17)

1.1.6. Emissioni nell'acqua (BAT da 18 a 20)

1.1.7. Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee (BAT 21)

1.1.8. Emissioni nell'atmosfera (BAT da 22 a 28)

1.1.9. Rifiuti (BAT 29 e 30)

Conclusioni specifiche per Processo

1.2. Pretrattamento delle fibre di lana greggia mediante purga (BAT da 31 a 33)

1.3. Filatura di fibre (diverse dalle fibre artificiali) e produzione di tessuti (BAT da 34 a 36)

1.4. Pretrattamento di materiali tessili diversi dalle fibre di lana greggia (BAT da 37 a 39)

1.5. Tintura (BAT da 40 a 43)

1.6. Stampa (BAT da 44 a 47)

1.7. Finissaggio:

1.7.1. Easy care (BAT 48)

1.7.2. Ammorbidimento (BAT 49)

1.7.3. Ritardante di fiamma (BAT 50)

1.7.4. Oleorepellente, idrorepellente e antispurco (BAT 51)

1.7.5. Irrestringibile lana (BAT 52)

1.7.6. Antitarme (BAT 53)

1.8. Laminazione (BAT 54)

1.9. Descrizione delle tecniche

1.9.1. Tecnica per selezionare le sostanze chimiche di processo, prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera

1.9.2. Tecniche per ridurre le emissioni nell'atmosfera


1.9.3. Tecniche per ridurre le emissioni nell'acqua

1.9.4. Tecniche per ridurre il consumo di acqua, energia e sostanze chimiche



Regione
Lombardia

RACCORDO CON ALTRA NORMATIVA DI SETTORE



Le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento sia le conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli indicati dalla legislazione ambientale nazionale e regionale vigente (D. Lgs. 152/06 - art.29-sexies, comma 4-ter)

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria



PRIA

(rif. DGR XI/449 del 2 agosto 2018, attualmente oggetto di nuova pianificazione)

Azione EI-1n): Regione Lombardia attiva tavoli tecnici di confronto per l'elaborazione di documenti di indirizzo finalizzati ad agevolare e coordinare l'applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre – per quanto possibile dal punto di vista tecnico – le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria → **NOx, COT, limite inferiore BAT AEL per nuovi impianti!**

DGR n.3780 del 18 luglio 2012 linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili: limite più restrittivo tra quello regionale e limite superiore BAT AEL.

PTUA

(rif. DGR n. 6990 del 31 luglio 2017, attualmente in fase di aggiornamento)

SCHEDA N° 1 - MISURA KTM01: nell'ambito del coordinamento regionale per l'uniforme applicazione delle decisioni comunitarie sulle conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per le attività soggette ad A.I.A., si proseguirà con le valutazioni sull'applicazione delle conclusioni sulle MTD per i settori produttivi interessati inerenti, tra l'altro, la riduzione del carico inquinante nei corpi idrici.

Programma di Tutela e Uso delle Acque



Regione
Lombardia

DGR 5441/2025: INDICAZIONI GENERALI

- **Prima serie di indicazioni** al fine di coordinare l'applicazione, in sede di riesame, delle conclusioni generali sulle BAT previste dalla Decisione 2022/2508, relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile. Le indicazioni potranno essere **successivamente integrate** sulla base di ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie.
- **Sono fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'Autorità Competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione** oggetto di riesame dell'AIA e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita.
- Relativamente agli aspetti non contemplati nel documento, **si rimanda a quanto previsto nella Decisione comunitaria.**
- Le Autorità Competenti, secondo le modalità valutate e ritenute più adatte al proprio contesto, **potranno calendarizzare le tempistiche per l'avvio dei richiamati procedimenti di riesame e informare i gestori riguardo l'opportunità di avviare la caratterizzazione degli input e degli output (ai fini dell'applicazione della BAT 2) fin da subito,**
- Sulla base di quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento sia le Conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli dovuti alla legislazione ambientale nazionale e regionale vigente. Al riguardo, sono resi disponibili sul sito di **ARPA** i seguenti documenti:
- Documenti integrativi: [sito Regione Lombardia]
 - **Piano di monitoraggio “tipo” del settore;**
 - **Modelli** per la predisposizione dell'Inventario degli input e output (BAT 2)



Regione
Lombardia

MODALITA' CAMPIONAMENTO SCARICHI IDRICI

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua

I BAT-AEL per le emissioni nell'acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT fanno riferimento alle concentrazioni (massa delle sostanze emesse per volume d'acqua) espresse in mg/l.

I periodi di calcolo della media associati ai BAT-AEL si riferiscono a uno dei due casi seguenti:

- in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni composti proporzionali alla portata prelevati su 24 ore;
- in caso di scarico discontinuo, alle medie durante il periodo di scarico ottenute da campioni composti proporzionali alla portata oppure a un campione puntuale prelevato prima dello scarico, purché adeguatamente miscelato e omogeneo.

Si possono utilizzare campioni composti proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa si possono effettuare campionamenti puntuali, a condizione che l'effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo.



Campionamento **continuo**:

- Misuratore di portata;
- campionatore refrigerato
- Sistema informatico per acquisizione e registrazione dati

(vedi Appendice alla delibera)

❖ **campioni composti proporzionali al tempo** qualora si riscontri **almeno una delle seguenti condizioni**:

- presenza di un **impianto di depurazione in sito con sezione di equalizzazione** per il convogliamento ai successivi stadi di trattamento di reflui con portata idraulica e carico inquinante costanti e scarico continuo dei reflui di processo in uscita dal depuratore;
- disponibilità di dati sulla portata dei reflui in uscita dal depuratore aziendale registrati in continuo, mediante misuratore di portata, che evidenzino una sostanziale stabilità del flusso allo scarico con oscillazioni entro il 20% rispetto alla portata media su base giornaliera

❖ **campionamento istantaneo**, ovvero il **campionamento medio sulle tre ore**, nel caso di aziende dotate di vasche di accumulo e omogeneizzazione e/o impianti di depurazione che garantiscono tempi di ritenzione idraulica superiori alle 24 ore, fermo restando valutazioni sito specifiche condotte in fase di istruttoria dagli Enti coinvolti.



Regione
Lombardia

BAT 8: MONITORAGGIO EMISSIONI IN ACQUA

- (1) Il monitoraggio è di applicazione solo se le sostanze/i parametri in esame (compresi i gruppi di sostanze o le singole sostanze in un gruppo di sostanze) sono considerati rilevanti nel flusso delle acque reflue sulla base dell'inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
- (2) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.
- (3) Il monitoraggio è di applicazione solo in caso di scarico diretto.
- (4) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.
- (5) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.
- (6) Se i livelli di emissione si dimostrano sufficientemente stabili, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese.
- (7) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.
- (8) La caratterizzazione dell'effluente viene effettuata prima di mettere in funzione l'impianto o prima di aggiornare un'autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, nonché dopo ogni modifica (ad esempio cambio di «formula») che potrebbe aumentare il carico inquinante.
- (9) Si può utilizzare il parametro di tossicità più sensibile o un'opportuna combinazione dei parametri di tossicità.

**VALUTAZIONI DA
RIPORTARE
NELL'INVENTARIO
DEGLI INPUT E OUTPUT**

Definizione delle frequenze di monitoraggio degli scarichi idrici

La frequenza di monitoraggio per alcuni parametri può dipendere da diversi aspetti:

- **RILEVANZA** (es.AOX, Zn,Pesticidi...): sostanza presente nel processo e con livelli superiori in emissione alle soglie di rilevanza sulla base dell'inventario input e output (BAT 2);
- **TIPOLOGIA DI SCARICO** (es.COD, Azoto totale, TOC, Fosforo, solidi sospesi): Diretto (CIS) o Indiretto (passaggio da depuratore)
- **SUFFICIENTE STABILITA' DEL FLUSSO** (COD, Azoto totale, TOC, Fosforo): si ritiene stabile un'emissione il cui flusso di massa ha oscillazione inferiori al 20% rispetto ad un set di campioni rappresentativo (9 misure uniformemente distribuite in un arco significativo – 6 mesi)
- **CAPACITA' DI TRATTAMENTO DEL DEPURATORE** (COD, Azoto totale, TOC, Fosforo): ATO e Gestore del S.I.I forniscono parere sulla possibilità di prescrivere frequenze più ampie di monitoraggio in base alla capacità di depurazione e dei carichi provenienti dall'installazione. [impianti di trattamento delle acque biologici possono essere ritenuti idonei al trattamento di reflui con concentrazioni di metalli non elevate per effetto dell'adsorbimento di tali inquinanti nei fanghi biologici]

DGR 5441/2025: altre indicazioni

- **Livelli di prestazionale ambientale (BAT 10):** I limiti indicati nella BAT (**BAT AEPL**) sono da considerarsi quali livelli di **prestazione/performance indicativi e non vincolanti**, soprattutto se si considerano i seguenti fattori caratterizzanti l'industria tessile italiana. Resta ferma la necessità da parte dei Gestori di attivare gli opportuni sistemi atti a valutare la correlazione fra le prestazioni e i consumi di risorsa idrica, individuando gli indicatori più adeguati, anche al fine di **monitorarne l'andamento nel tempo secondo una logica di miglioramento continuo**.
- **PFAS (BAT 8 e 18):** stante la criticità (e «attualità») del tema PFAS si ritiene opportuno prevedere:
 - **monitoraggio conoscitivo**, almeno annuale, ai sensi della BAT 8, finalizzato ad individuare la possibile presenza delle sostanze “pericolose” (quali PFAS, ftalati, ritardanti di fiamma bromurati e sostanze contenenti cromo esavalente);
 - la predisposizione di una relazione (da aggiornare eventualmente in caso di modifiche ai processi produttivi) finalizzata a **valutare dal punto di vista tecnico ed economico la possibilità di sostituzione delle sostanze chimiche in questione**, anche modificando i processi produttivi.
- **DEROGHE:** richiamata l'eventuale possibilità di richiedere **deroghe temporanee** ai sensi dell'art.29sexies c.9bis (potenziali criticità sui nuovi limiti di Cr, Cu e Zn); requisiti:
 - Riconducibilità alle casistiche di cui allegato XIIbis (analisi costi-benefici)
 - valutazione tecnica degli interventi con relativo cronoprogramma;
 - Rispetto limiti delle normativa nazionale



Regione
Lombardia

BAT 2: INVENTARIO INPUT E OUTPUT (BAT 2)

BAT 2. *“Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e rivedere periodicamente (anche quando si verifica un cambiamento significativo) un **inventario degli input e degli output**, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che includa tutti gli elementi seguenti”.*



- ✓ **SCOPO:** rappresentare, con il supporto di dati analitici «commentati», le caratteristiche del processo (sostanze, trattamenti) e delle emissioni da questo generate, al fine di **valutare l’applicazione delle BAT**, in particolare per quanto concerne l’applicazione dei BAT AEL (BAT 20 e 26) le relative frequenze di monitoraggio (BAT 8 e 9). Dovranno essere relazionato in merito gli aspetti :
 - **Rilevanza** delle sostanze;
 - **Stabilità** del flusso;
 - **Capacità** di trattamento
- ✓ **METODO:** Relazione accompagnata da dati analitici
- ✓ **QUANDO:** con istanza di riesame, eventualmente integrabile successivamente

I contenuti dell’inventario dovranno, altresì, essere tenuti in considerazione da parte di ARPA nell’espressione del parere relativo al piano di monitoraggio e controllo, reso ai sensi dell’art. 29 quater c.6 del D.Lgs 152/06.



**Regione
Lombardia**

BAT 2: INVENTARIO INPUT E OUTPUT

Al fine di una efficace caratterizzazione delle acque reflue e di una più facile comprensione e interpretazione dei risultati ottenuti, si chiede di mettere a disposizione le informazioni in formato tabellare, tenendo a riferimento la “TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2a - SINTESI EMISSIONI IDRICHE” corredata da una sintesi descrittiva in modo da rendere più facilmente comprensibili i dati e da grafici riportanti i valori degli inquinanti misurati nelle acque reflue in un periodo ritenuto rappresentativo (3 anni per analisi semestrali, 5 per analisi annuali), correlati ai rispettivi valori di temperatura e portata misurati. Per la raccolta dei dati necessari ed i criteri da utilizzare per determinare la rilevanza dei parametri/inquinanti si faccia riferimento a quanto riportato al par.4.5 dell'allegato alla DGR 5441/2025.

TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2a - SINTESI EMISSIONI IDRICHE

Sigla scarico	Frequenza dello scarico (continuo/ discontinuo)	Tipologia scarico (diretto /indiretto)	Parametro	Concentrazione misurata (Valore medio ultimi 3 anni) [mg/l]	Portata scaricata [m³/h]		Portata massica [kg/h]	Sistema abbattimento (specificare se presente - tipologia)	Volume delle vasche (mc)	BAT di interesse/di riferimento	Modalità di campionamento (istantaneo-medio su 3 ore- ecc.)	Modalità controllo (continuo/ discontinuo)	Presenza misuratore di portata o altri strumenti di controllo on-line
					Valore medio	Valore autorizzato							

Si precisa che il presente schema è prettamente indicativo e finalizzato ad evidenziare le informazioni che il Gestore deve mettere a disposizione dell'Autorità Competente e di Controllo, proponendo il formato con cui le stesse devono essere rese in una logica di uniformità e semplificazione. Il presente schema potrà altresì essere aggiornato nel corso del tempo sulla base di eventuali necessità emerse nell'ambito dei procedimenti istruttori.



BAT 2: INVENTARIO INPUT E OUTPUT

Al fine di una efficace caratterizzazione delle emissioni in atmosfera e di una più facile comprensione e interpretazione dei risultati ottenuti, si chiede la compilazione della tabella riassuntiva per l'applicazione della BAT 2, tenendo a riferimento la "TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2b - SINTESI EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA", corredata da grafici riportanti i valori degli inquinanti misurati nelle emissioni in atmosfera (ai camini) negli ultimi 3/5 anni (3 per analisi semestrali, 5 per analisi annuali), correlati ai rispettivi valori di temperatura e portata misurati.

TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2b - SINTESI EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

Emissione	Provenienza/Fase del processo produttivo in cui è coinvolta	Durata - Utilizzo (h/g e g/anno-continuo / occasionale)	Temperatura [°C]	Parametro	Concentrazione misurata (Valore medio ultimi 3 anni) [mg/Nm ³]	Portata [Nm ³ /h]		Portata massica [kg/h]	Sistema abbattimento (specificare se presente - tipologia)	BAT di interesse/di riferimento	Presenza sostanze CMR 1A-1B-2 (specificare)	Soggetta a art. 275 D.Lgs.152/06 (specificare riferimento attività tabella 1 All. III Parte V)
						Valore medio	Valore autorizzato					

Si precisa che il presente schema è prettamente indicativo e finalizzato ad evidenziare le informazioni che il Gestore deve mettere a disposizione dell'Autorità Competente e di Controllo, proponendo il formato con cui le stesse devono essere rese in una logica di uniformità e semplificazione. Il presente schema potrà altresì essere aggiornato nel corso del tempo sulla base di eventuali necessità emerse nell'ambito dei procedimenti istruttori.



**Regione
Lombardia**

Grazie per l'attenzione

Roberto Esposito

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima – UO Economia circolare e tutela delle risorse naturali

roberto_esposito@regione.lombardia.it

Link: Indirizzi regionali per l'applicazione delle Decisioni CE sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT)

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/Autorizzazione-Integrata-Ambientale-AIA/indirizzi-regionali-applicazione-decisioni-ce-su-mtd-bat/indirizzi-regionali-applicazione-decisioni-ce-su-mtd-bat>



**Regione
Lombardia**